

Statuten

Statuts

Statuti

16.5.2024

I.	Nome, sede e scopo	3
II.	Adesione	3
III.	Organizzazione e struttura	3
	1. L'Assemblea generale	3
	2. Il Comitato direttivo	4
	3. La revisione dei conti	5
	4. La filiale	5
	5. I gruppi di lavoro e le commissioni	5
IV.	Finanze	6
V.	Modifiche agli statuti	6
VI.	Scioglimento dell'associazione	6
VII.	Disposizione finale	6

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

1. Il «SwissSkills Supporter Club» è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero.
2. La sede dell'associazione è la rispettiva sede della filiale selezionata. Qualora non sia gestita alcuna filiale, la sede dell'associazione sarà il luogo di domicilio del/della Presidente.

Art. 2 Scopo

1. L'associazione promuove la partecipazione di giovani professionisti e professioniste a competizioni di carattere professionale nazionali e internazionali, nonché l'innovazione e lo sviluppo di nuovi campi professionali in occasione dei campionati.
2. A tale scopo, l'associazione fornisce risorse finanziarie.
3. L'associazione può collaborare con organizzazioni del mondo del lavoro e fondazioni.

II. Adesione

Art. 3 Membri

1. L'associazione è composta da membri, persone fisiche e giuridiche, che ne sostengono lo scopo. L'ammissione è concessa dal Comitato direttivo.
2. I membri si impegnano a corrispondere puntualmente la quota annuale definita dall'Assemblea generale. In caso di mancata corresponsione della quota associativa annuale, il Comitato direttivo può richiedere l'espulsione del membro.
3. L'adesione può essere annullata per iscritto al/alla Presidente alla fine dell'anno associativo.
4. La decisione finale sull'esclusione dei membri spetta al Comitato direttivo.
5. L'Assemblea generale ha la possibilità di nominare membri onorari su richiesta del Comitato direttivo. I membri onorari sono esenti dalla quota associativa annuale.

Art. 4 Partenariati

1. L'Assemblea generale può decidere circa eventuali partnership.

III. Organizzazione e struttura

Art. 5 Organi e struttura

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea generale
 - b) il Comitato direttivo
 - c) l'organo di revisione
2. L'associazione può gestire una filiale.
3. L'Associazione può istituire gruppi di lavoro e commissioni per lo svolgimento dei propri compiti.

1. L'Assemblea generale

Art. 6 Compiti e poteri

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. In particolare, ha i seguenti compiti e poteri:

1. trattare tutte le questioni derivanti dallo scopo dell'Associazione che non sono assegnate a un altro organo con competenza esclusiva dai presenti statuti;
2. decidere sulle questioni sottoposte dal Comitato direttivo;
3. decidere sulle mozioni presentate dai membri;
4. eleggere il Comitato direttivo, il/la Presidente e l'organo di revisione;
5. approvare contributi di sostegno superiori a CHF 20 000;
6. approvare il rapporto d'esercizio annuale del Comitato direttivo, il conto annuale e dare discharge al Comitato direttivo;
7. determinare il metodo di calcolo e l'importo delle quote associative;
8. deliberare sulle modifiche agli statuti e sullo scioglimento o la fusione dell'Associazione;
9. decidere in merito a regolamenti quali quelli relativi alla retribuzione e alle spese.

Art. 7 Assemblea generale ordinaria

1. Il luogo e l'ora dell'Assemblea generale ordinaria sono stabiliti dal/dalla Presidente. L'Assemblea generale può essere tenuta anche in forma circolare, ibrida o virtuale. Il Comitato direttivo deciderà in merito in tempo utile.
2. La data dell'Assemblea generale ordinaria deve essere annunciata sul sito web con tre mesi di anticipo. L'annuncio può essere effettuato anche per via elettronica. Le richieste di inserimento di un punto all'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria devono essere presentate per iscritto alla filiale almeno due mesi prima della data della seduta.
3. L'invito e l'ordine del giorno devono essere inviati a tutti i membri almeno 14 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria. È consentita la convocazione di sedute per via elettronica.

Art. 8 Assemblea generale straordinaria

1. L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta di un quinto degli aventi diritto di voto. La richiesta deve essere presentata per iscritto, indicando i punti all'ordine del giorno.
2. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria di propria iniziativa.
3. La convocazione dell'Assemblea generale straordinaria è effettuata per iscritto dal Comitato direttivo con almeno 30 giorni di anticipo, indicando i punti all'ordine del giorno e le proposte del Comitato direttivo. È consentita la convocazione di sedute per via elettronica. L'Assemblea generale straordinaria può essere tenuta anche in forma circolare, ibrida o virtuale. Il Comitato direttivo deciderà in merito in tempo utile.
4. Le mozioni da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea generale straordinaria devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente con almeno 10 giorni di anticipo.

Art. 9 Diritti di voto e risoluzioni

1. Ogni membro e membro onorario dispone di un voto all'Assemblea generale. Le risoluzioni sono approvate a maggioranza semplice. Questi quorum si applicano anche alle risoluzioni approvate per mezzo di circolare. In caso di parità di voti, prevale il voto del/della Presidente.
2. Gli ospiti e le ospiti sono invitati all'Assemblea generale, ma non hanno diritto di voto.

2. Il Comitato direttivo

Art. 10 Composizione ed eleggibilità

Il Comitato direttivo è composto da almeno:

1. il/la Presidente
2. il/la tesoriere/a
3. l'attuario/a
4. un membro

A eccezione del/della Presidente, il Comitato direttivo è autocostituito.

Art. 11 Compiti e poteri

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. In particolare, ha i seguenti compiti e poteri:

1. attuare le delibere dell'Assemblea generale;
2. valutare le domande di sostegno in base al regolamento di assegnazione fino a un importo massimo di CHF 19 999;
3. costituire o sospendere la filiale;
4. decidere la costituzione di nuovi gruppi di lavoro e approvare i regolamenti;
5. nominare eventuali gruppi di lavoro e commissioni ed eleggerne la direzione e i membri;
6. approvare il rapporto d'esercizio annuale, il conto annuale e il budget e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea generale;
7. presentare una domanda per il calcolo e l'importo delle quote associative;
8. convocare l'Assemblea generale ed esaminare le questioni da sottoporre a discussione;
9. affrontare questioni di fondamentale importanza.

Art. 12 Convocazione

1. Il Comitato direttivo è convocato secondo le necessità o su richiesta di almeno tre membri del Comitato direttivo. Per ogni anno associativo devono essere tenute almeno due sedute del Comitato direttivo, fisiche o virtuali.
2. Di norma, la data di una seduta del Comitato direttivo deve essere annunciata almeno quattro settimane prima della seduta. L'invito e l'ordine del giorno devono essere inviati una settimana prima dell'inizio della seduta.
3. Se almeno quattro membri del Comitato direttivo richiedono una seduta, indicando i punti all'ordine del giorno, il/la Presidente è tenuto/a a convocare detta seduta entro un periodo di sei settimane.

Art. 13 Diritti di voto e risoluzioni

Ogni membro del Comitato direttivo dispone di un voto. Le delibere del Comitato direttivo sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del/della Presidente.

3. La revisione dei conti

Art. 14 Revisione dei conti

1. I compiti dell'organo di controllo vengono assunti da un ente revisore riconosciuto dallo Stato.
2. L'organo di revisione dei conti esamina il conto annuale e presenta un rapporto scritto all'Assemblea generale.
3. Il mandato dei revisori è di un anno. È consentita la rielezione.

4. La filiale

Art. 15 Filiale

1. La filiale svolge i propri compiti in conformità con le specifiche approvate dal Comitato direttivo. È inoltre responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e adotta tutte le misure necessarie per il corretto svolgimento dei suoi compiti.
2. La direzione amministrativa partecipa alle sedute del Comitato direttivo e dell'Assemblea generale con funzioni consultive. Può essere eletta in gruppi di lavoro/commissioni.
3. È possibile incaricare altre persone per compiti speciali.

5. I gruppi di lavoro e le commissioni

Art. 16 Attività

1. Al fine di salvaguardare gli interessi comuni, i membri e i membri onorari possono formare gruppi di lavoro e commissioni in accordo con il Comitato direttivo.
2. Nelle loro attività, in particolare nel loro comportamento esterno, sono tenuti a osservare gli interessi generali dell'Associazione.
3. L'adesione è aperta a tutti i membri e ai membri onorari che operano nel settore in questione e che possiedono le competenze adeguate.

Art. 17 Elezione/delibera

1. I membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni sono eletti dal Comitato direttivo per un mandato specifico.
2. Il gruppo di lavoro o la commissione si autocostruisce. Il/La Presidente è eletto/a dal Comitato direttivo.

Art. 18 Risoluzione

Il gruppo di lavoro/commissione approva le proprie risoluzioni a maggioranza semplice dei voti espressi.

IV. Finanze

Art. 19 Mezzi

Per perseguire lo scopo dell'associazione, l'associazione dispone dei contributi dei membri, che vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea generale.

Art. 20 Responsabilità

Solo il patrimonio dell'Associazione risponde agli obblighi finanziari. È esclusa la responsabilità personale di membri, membri onorari, ospiti e partner.

Art. 21 Anno associativo

L'anno associativo corrisponde all'anno solare.

V. Modifiche agli statuti

Art. 22 Procedura

I presenti statuti possono essere modificati qualora due terzi dei membri presenti all'Assemblea generale approvino la modifica proposta.

VI. Scioglimento dell'associazione

Art. 23 Procedura

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'Assemblea generale con i due terzi dei membri presenti.

Art. 24 Utilizzo del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione sarà trasferito a un'istituzione che persegue uno scopo analogo. La relativa delibera sarà approvata all'Assemblea generale.

VII. Disposizioni finali

Art. 25 Entrata in vigore

1. I presenti statuti sono stati adottati dall'Assemblea generale del 16 maggio 2024 e sono entrati in vigore in tale data. Sostituiscono gli statuti dell'11 settembre 2012.
2. In caso di controversie, prevale la versione tedesca.

San Gallo, 16 maggio 2024



Rico Cioccarelli
Presidente



Michael Berger
Vicepresidente